



Città di Minerbio
Bologna

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03/04/2013,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/07/2025**



Città di Minerbio

SOMMARIO

Art. 1 Finalità.....	pag. 3
Art. 2 Requisiti e regole per l'assegnazione.....	pag. 3
Art. 3 Criteri di assegnazione	pag. 3
Art. 4 Formulazione e approvazione della graduatoria aperta.....	pag. 4
Art. 5 Assegnazione degli orti.....	pag. 4
Art. 6 Riconsegna dell'orto assegnato.....	pag. 4
Art. 7 Revoca dell'assegnazione.....	pag. 5
Art. 8 Impegni del Comune.....	pag. 5
Art. 9 Obblighi dell'assegnatario e canone.....	pag. 5
Art. 10 Organismi di gestione.....	pag. 6
Art. 11 Decadenza degli organismi di gestione.....	pag. 7
Art. 12 Responsabilità, furti, danni e infortuni.....	pag. 7
 Allegato A - Linee generali per la gestione dell'area ortiva	pag. 8



Città di Minerbio

Art. 1

FINALITÀ

L'Amministrazione comunale promuove, in armonia con le finalità dello Statuto comunale, l'impiego del tempo libero in attività ricreative, sociali e culturali che favoriscano l'aggregazione sociale e che stimolino l'auto-organizzazione della cittadinanza.

Per le finalità del presente Regolamento, l'Amministrazione individua aree da destinare all'orticoltura da assegnare a cittadini richiedenti.

Per area ortiva si intende un appezzamento di terreno pubblico, messo a disposizione dei cittadini di Minerbio, destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori ad uso del concessionario.

Le aree ortive non hanno né devono avere scopo di lucro. La produzione ricavata sarà rivolta unicamente al consumo familiare del concessionario.

Le aree ortive rappresentano un luogo importante per la promozione e la conservazione del patrimonio ambientale nell'ottica di favorirne un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini e le conoscenze tecniche naturali di coltivazione.

L'Amministrazione comunale considera l'area ortiva un servizio al cittadino capace di giovare al benessere delle persone, in grado di stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero in attività ricreative volte a favorire la socializzazione, nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale.

Per questo i terreni vengono messi a disposizione di tutti, con particolare riguardo ai cittadini più anziani ed ai nuclei in situazione di disagio socio-economico.

Art. 2

REQUISITI E REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE

Per essere assegnatari dell'area ortiva i requisiti sono:

- essere maggiorenni e residenti nel Comune di Minerbio; qualora l'assegnatario cambi residenza deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale.
- non essere proprietari o non avere godimento a qualsiasi titolo di un terreno coltivato o coltivabile nel Comune di Minerbio o non essere imprenditore agricolo.

Tali requisiti debbono essere posseduti dal richiedente all'atto di presentazione della domanda.

Al fine di favorire l'accesso alle aree ortive del maggior numero di cittadini possibile, sarà assegnato un solo orto per nucleo familiare, fatta eccezione per le assegnazioni già in essere.

L'Amministrazione comunale provvederà all'assegnazione dell'orto con riferimento alla graduatoria formulata sulla base delle domande presentate (*cfr. art 4*).

Art. 3

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Ai fini della graduatoria si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

Età del richiedente:

- 0,5 punto per ogni anno di età fino a 65 anni;
- 1 punto per ogni anno di età oltre i 65 anni.

Composizione del nucleo familiare:

- 10 punti per presenza di disabili nel nucleo familiare;
- 5 punti per essere unico componente del nucleo familiare ed avere più di 65 anni
- 1 punto per ogni figlio minore.

Anzianità di residenza nel Comune di Minerbio:

- 2 punti ogni quinquennio pieno di residenza anagrafica nel comune di Minerbio.

Valore ISEE:

- 5 punti per ISEE inferiore a € 10.000,00;
- 2 punti per ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00.



Città di Minerbio

- 0 punti per ISEE sopra 15.000,00

Posizione lavorativa:

- 12 punti se nella condizione di non occupato;

- 6 punti se nella condizione di cassintegrato.

In caso di parità di punteggio la priorità nella graduatoria verrà determinata dal valore ISEE più basso.

Si prevede di riservare il 5% di lotti per specifiche finalità indicate dal Servizio Welfare dell'Unione Terre di Pianura.

Art. 4

FORMULAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA APERTA

Per l'assegnazione degli orti agli aventi diritto viene pubblicato un apposito bando con le relative indicazioni e modalità di richiesta.

Al termine del periodo di apertura del bando, l'Amministrazione comunale provvederà a formulare la graduatoria sulla base del punteggio attribuito in relazione alle condizioni definite al precedente Art. 3.

Entro 30 giorni dalla chiusura del bando la graduatoria viene approvata con atto a firma del Responsabile del Settore competente e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

Qualora il numero delle domande pervenute risultasse superiore al numero delle aree ortive disponibili, le domande costituiranno una lista d'attesa, che resterà valida fino al termine del periodo di assegnazione dell'intera area destinata ad orti, alla quale l'Amministrazione comunale potrà fare riferimento in caso di ulteriore e successiva disponibilità di aree ortive.

I cittadini interessati, in possesso dei requisiti previsti, hanno la facoltà di presentare domanda anche nel periodo successivo al termine di chiusura del bando, fermo restando che tali richieste potranno essere accolte soltanto in caso di esaurimento della graduatoria e della lista d'attesa.

Periodicamente l'Amministrazione comunale provvede a redigere un censimento dei lotti liberi e li assegna seguendo l'ordine della graduatoria in vigore.

Art. 5

ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

L'assegnazione dei singoli orti verrà definita con successivo atto a firma del Responsabile del Settore competente in base alla graduatoria; successivamente l'assegnatario, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale, sarà tenuto a sottoscrivere l'accettazione delle condizioni espresse dal regolamento.

L'assegnazione dell'area ortiva ha validità pari ad anni cinque e si rinnova tacitamente per altri cinque anni; decorso tale periodo il lotto di terreno ritorna in gestione all'Amministrazione comunale, senza che il precedente assegnatario possa vantare alcun diritto in merito alla eventuale riassegnazione.

Art. 6

RICONSEGNA DELL'ORTO ASSEGNATO

La riconsegna dell'orto assegnato può essere determinata dalle seguenti situazioni:

- **Rinuncia:**

- in caso di rinuncia, l'assegnatario è tenuto a darne comunicazione scritta all'URP del Comune. In caso di riconsegna l'assegnatario deve restituire l'orto nelle stesse condizioni originarie, in ordine e libero da persone, impianti, cose, e colture eseguite. Non è previsto alcun rimborso, in caso di rinuncia all'utilizzo dell'orto, presentata successivamente all'avvenuto pagamento della tariffa annuale.

- **Decesso dell'assegnatario:**

- in caso di decesso dell'assegnatario, l'orto può essere assegnato al coniuge o ad altro convivente che si trovi nelle condizioni di assegnabilità e ne faccia domanda. Qualora siano presenti frutti pendenti, essi restano a disposizione dei familiari dell'assegnatario.



Città di Minerbio

Art. 7

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Costituiscono motivo di revoca dell'assegnazione dell'orto le seguenti condizioni:

- *Trasferimento:*
 - in caso di trasferimento del domicilio al di fuori del territorio comunale è normalmente revocata l'assegnazione;
 - in caso di trasferimento della residenza dell'assegnatario verso altro Comune, ad avvenuta verifica della mutata condizione anagrafica, l'orto si intende immediatamente riassegnabile.
- *Condizione prolungata di non utilizzo dell'area ortiva:* qualora l'assegnatario si trovi nella impossibilità di coltivare l'orto per un periodo limitato di tempo, è tenuto a darne comunicazione all'ufficio competente.
In presenza di tale comunicazione, l'Amministrazione comunale dispone che la coltivazione dell'orto possa essere temporaneamente affidata ad un componente del nucleo familiare dell'assegnatario o ad altro assegnatario altrimenti individuato. L'affidamento temporaneo non costituisce alcun diritto al subentro o alla assegnazione in via definitiva. In assenza di tale comunicazione, qualora l'orto risulti non coltivato per un periodo pari almeno a 3 mesi, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di provvedere alla revoca dell'assegnazione dell'area.
- *Comportamento inadeguato:*
 - la mancata ottemperanza a quanto disposto dal presente regolamento, ricevuto e controfirmato per presa accettazione al momento dell'assegnazione dell'orto, costituisce causa di revoca;
 - in caso di danni cagionati da un assegnatario per incuria o comportamento scorretto nei confronti delle attrezzature comuni, delle aree assegnate e/o degli altri assegnatari, e/o in presenza di segnalazione da parte del Presidente, l'Amministrazione comunale può disporre la revoca dell'assegnazione.
- *Mancato pagamento della tariffa annua.* La revoca sarà disposta tramite atto scritto motivato dal Responsabile del servizio competente qualora non si dia riscontro entro trenta giorni alle richieste di chiarimento.

Art. 8

IMPEGNI DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale svolge attività di vigilanza nei confronti degli assegnatari con l'obiettivo di monitorare il rispetto del presente Regolamento e si impegna a fornire il servizio di smaltimento degli sfalci, l'illuminazione e l'acqua per l'irrigazione.

Sono a carico del comune le spese di manutenzione straordinaria (per esempio sostituzione di recinzioni nelle parti comuni, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe).

Art. 9

OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO E CANONE

Gli assegnatari delle aree ortive sono tenuti al rispetto del presente regolamento (con particolare riferimento alle linee generali di gestione, *allegato A*).

Per l'intera durata della concessione, il concessionario si impegna a riconoscere all'Amministrazione Comunale un canone di affitto annuale a titolo di rimborso spese per i consumi di acqua ed energia, la cui tariffa è stabilita dalla Giunta comunale.

Sono inoltre a carico degli assegnatari degli orti le spese relative alla gestione e alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni presenti nella zona ortiva e il rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Ogni assegnatario dovrà dotarsi di copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi e infortuni.



Città di Minerbio

Nei casi di rinuncia o revoca dell'assegnazione, l'eventuale copertura rimane nella proprietà del vecchio assegnatario che dovrà provvedere una volta date le dimissioni a smontare/smaltire quanto si trova sull'area ortiva.

Art. 10

ORGANISMI DI GESTIONE

Nell'ottica di garantire il rispetto del presente regolamento, la soluzione di problemi comuni dell'area ortiva (irrigazioni, viottoli, siepi, fossi, custodia attrezzi ecc.), assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari, tra questi e il vicinato, ed i diversi organismi del Comune, l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali sono previsti i seguenti organismi di gestione:

- ASSEMBLEA
- COMITATO DI GESTIONE
- PRESIDENTE

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli assegnatari degli orti.

L'Assessore e/o un referente comunale ha la facoltà di partecipare agli incontri dell'assemblea, non esercitando il diritto di voto.

Al termine dell'istruttoria successiva alla chiusura del bando ed alla assegnazione delle aree ortive, l'Amministrazione Comunale convoca gli assegnatari.

Funzioni dell'Assemblea:

- elezione del Presidente;
- elezione Comitato di Gestione;
- discussione ed approvazione del programma annuale comprendente eventuali proposte all'Amministrazione comunale relative ad opere di manutenzione e sviluppo dei servizi comuni dell'area ortiva, e ad eventuali iniziative culturali, ricreative, sociali;

Spetta al Presidente la convocazione dell'assemblea, con cadenza annuale o anche su richiesta dei membri stessi o dei referenti comunali, mediante l'affissione di apposita comunicazione riportante gli argomenti all'ordine del giorno presso la bacheca posta nelle aree comuni.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono assunte con votazione a scrutinio palese a maggioranza semplice dei votanti.

Al Presidente spetta la presentazione in forma scritta all'Amministrazione comunale delle eventuali richieste o segnalazioni di competenza comunale emerse nel corso della discussione.

Composizione e funzioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione, eletto dall'assemblea, in un numero dispari di cui uno il Presidente, rimane in carica per la durata di 2 anni.

L'Assessore e/o un referente comunale ha la facoltà di partecipare agli incontri del comitato di gestione, non esercitando il diritto di voto.

Il Comitato di Gestione ha le seguenti funzioni:

- presentazione all'Assemblea delle proposte per il programma annuale;
- attuazione delle deliberazioni e del programma approvati dall'Assemblea;
- gestione delle spese di manutenzione ordinaria dei servizi comuni dell'area ortiva;
- supporto al Presidente nello svolgimento dei propri compiti;

Funzioni del Presidente

Il Presidente svolge funzioni di intermediario tra gli assegnatari degli orti e l'Amministrazione comunale.

Spetta inoltre al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea;
- attuare tutte le misure atte a preservare la civile convivenza ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, anche mediante segnalazione all'Amministrazione comunale;
- promuovere iniziative miranti a rafforzare gli impegni di solidarietà civile, allo scopo di creare una "rete sociale" fra i diversi assegnatari;



Città di Minerbio

- proporre iniziative di carattere sociale, ludico, culturale, ricreativo.

Art. 11

DECADENZA DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE

L'amministrazione comunale e/o i referenti della stessa accertate gravi violazioni istituzionali o adozione da parte degli organismi di gestione di provvedimenti non legali o in contrasto con il presente regolamento ha la facoltà di richiamare ad adeguata condotta gli organismi di gestione o, valutata la gravità dei fatti riscontrati, far decadere gli organismi di gestione.

Art. 12

RESPONSABILITÀ, FURTI, DANNI E INFORTUNI

L'Amministrazione comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare nella gestione e conduzione degli orti. Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto assegnato, dall'uso improprio di attrezzi agricoli o prodotti vietati come riportato nell'Allegato A del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente qui previsto si applica la normativa vigente.



Città di Minerbio

Allegato A

LINEE GENERALI PER LA GESTIONE DELL'AREA ORTIVA

Gli assegnatari delle aree ortive sono tenuti al rispetto del presente regolamento con particolare riferimento alle linee generali di gestione, di seguito indicate.

- L'assegnatario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.
- È fatto obbligo agli assegnatari di attenersi alle decisioni prese dall'Amministrazione comunale e dagli organismi di gestione in merito alla conduzione degli orti (con particolare riferimento alle indicazioni fornite dal Presidente).
- È buona norma partecipare con regolarità agli incontri stabiliti.
- È opportuno vigilare sull'insieme delle aree ortive segnalando al Presidente ogni eventuale anomalia abuso o difformità di condotta al presente regolamento.
- È vietato concedere ad altri, al di fuori dei casi previsti dal regolamento, art. 6, sotto qualsiasi forma, l'utilizzo del lotto assegnato.
- Non è consentito chiedere rimborsi al Comune e/o al subentrante al momento del rilascio del lotto.

NORME DI GESTIONE DELL'AREA ORTIVA

- È doveroso utilizzare ai fini dell'irrigazione esclusivamente le attrezzature e l'allacciamento idrico resi disponibili dal Comune.
- È doveroso mantenere l'area assegnata in uno stato decoroso e tale da mantenere l'omogeneità di tutta l'area adibita ad orti, in particolare occorre mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche e non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia dell'orto.
- È vietato allevare, detenere o ospitare, anche temporaneamente, nel proprio lotto di terreno animali di qualsiasi specie.
- È vietato mettere a dimora nel proprio orto, nelle zone comuni o vicino ai fossi:
 - piante da frutto o ad alto fusto;
 - coltivazioni ad elevato consumo d'acqua (es. mais, riso, girasoli e o altri cereali);
 - piante che possano danneggiare o intralciare i vicini (kiwi, piante infestanti).
- È consentita la coltivazione, esclusivamente, di ortaggi, piccoli frutti (es. lamponi, mirtilli, fragole) e fiori.
- È fatto obbligo il mantenimento del decoro delle parti comuni (viottoli, fosso ecc.) e delle strisce di terreno adiacenti al lotto assegnato, in particolare occorre lasciare tra un orto e l'altro, una zona di rispetto di almeno cm. 40.
- Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con coperture in plastica), tunnel e reti antigrandine sono consentite senza necessità di specifica autorizzazione e rispettando la distanza di 40 cm dai confini. Tali coperture rimangono di proprietà dell'assegnatario che dovrà provvedere una volta che è stato riconsegnato l'orto a togliere/smaltire.
- È necessario rispettare le norme vigenti, con particolare riferimento al transito ed al posteggio di veicoli negli spazi adiacenti all'area ortiva.
- È vietato accedere agli orti con autoveicoli e motoveicoli.
- È vietato lasciare materiale incustodito nelle parti comuni dell'area ortiva, ivi compresi eventuali materiali in disuso.
- È assolutamente vietato utilizzare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti e disseccanti; nell'uso dei prodotti antiparassitari consentiti (terza e quarta classe) si devono osservare scrupolosamente le norme di impiego riportate sulle confezioni, fermo restando il divieto di utilizzare per l'irrigazione attrezzature tali da propagare il prodotto o residui dello stesso sui lotti altrui. È altresì fatto divieto



Città di Minerbio

l'abbandono di contenitori di prodotti antiparassitari, anche vuoti, in luoghi accessibili a terzi.

- E' assolutamente vietato usare anticrittogamici e diserbanti, nonché incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni, dal momento che la conduzione delle zone ortive si ispira all'agricoltura biologica e alla lotta integrata.
- È vietato l'utilizzo del lotto per fini diversi dalla coltivazione (ad esempio, deposito o scarico di materiale inquinante o lavaggio di veicoli).
- È vietato introdursi negli orti altrui o raccogliere i prodotti ivi coltivati.
- È vietato occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi.
- E' vietato costruire nelle parti comuni e nella propria area ortiva muretti, staccionate o aiuole recitanti con sassi o altro materiale non facilmente rimovibile.
- È vietato usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione degli orti (es: lavaggio di autoveicoli).
- È vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti nel presente regolamento.
- È consentito installare un solo contenitore serbatoio per l'acqua (capacità massima lt. 200) per ogni lotto. Il contenitore deve essere mantenuto rigorosamente chiuso.
- I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.
- E' vietato abbandonare nelle aree comuni materiale diverso dagli sfalci come plastica, legno o materiale inerte.
- E' obbligatorio essere presenti durante l'irrigazione dell'area ortiva al fine di evitare sprechi;
- Lo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti è a carico dei concessionari; è vietato depositare la neve rimossa dalle aree ortive nelle vie di transito.
- I ripostigli/ricoveri sono di proprietà comunale, da mantenere in ordine ed in buono stato di manutenzione. Dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione comunale. I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento.
- Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia al rispetto delle norme contenute nel Regolamento per il verde pubblico e privato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 19/12/2001 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2004, recepito con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 22/12/2008, quale allegato C del RUE nonché alle norme del Codice Civile.